

STATUTO

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci

del **11 Novembre 2023**



CIRCOLO VELICO SARNICO **Associazione Dilettantistica Sportiva**

Modificato il 02.04.2022 dalla Assemblea dei Soci C.V.S, Presidente Luigi Meloni.

Modificato il 27.06.1998 dalla Assemblea dei Soci C.V.S, Presidente dott. Costante Bellini, in presenza del Notaio Marasà di Bergamo, Repertorio n. 73495, Raccolta n. 12352, registrato a Bergamo il 10.07.1998 al n. 6256 serie 1.

Modificato il 11.03.2001 dalla Assemblea dei Soci C.V.S, Presidente dott. Costante Bellini, in presenza del Notaio Marasà di Bergamo, Repertorio n. 78579, Raccolta n. 14364, registrato a Bergamo il 21.03.2001 al n. 6097 serie 1.

Modificato il 12.11.2005 dalla Assemblea dei Soci C.V.S, Presidente dott. Costante Bellini, in presenza del Notaio Sabrina Chibbaro di Carpedololo. Registrato a Montichiari il 24.11.2005 al n. 1024. Modificato dall'Assemblea dei Soci CVS il 11.02.2006.

Modificato il 16.02.2008 dalla Assemblea dei Soci C.V.S, Presidente dott. Franco Matassa, in presenza del Notaio Sabrina Chibbaro di Carpedololo. Registrato a Montichiari il 26.02.2008 al repertorio n. 36824.

INDICE:

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

DENOMINAZIONE	Art. 1
SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI	Art. 2
SCOPI	Art. 3
DURATA	Art. 4

TITOLO II - NATURA- PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

NATURA

Art. 5	
PATRIMONIO ED ENTRATE	Art. 6
ESERCIZIO SOCIALE	Art. 7

TITOLO III - SOCI - AMMISSIONE - DECADENZA - DIRITTI – DOVERI SOCI

	Art. 8
DOMANDA DI AMMISSIONE	Art. 9
DECADENZA	Art. 10
DIRITTI DEI SOCI	Art. 11
DOVERI DEI SOCI	Art. 12

TITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 13
DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE	Art. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 15
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 16
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 17
RAPPRESENTANZA GENERALE – PRESIDENTE	Art. 18
SEGRETARIO TESORIERE	Art. 19
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Art. 20
COMPETENZE	Art. 21
DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITA E DECADENZA	Art. 22

TITOLO V - DECISIONI ED ASSEMBLEE DEI SOCI

COMPETENZE	Art. 23
CONVOCAZIONI	Art. 24
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	Art. 25
DELEGHE	Art. 26
VERBALE ASSEMBLEA	Art. 27
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	Art. 28

TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI	Art. 29
COMPETENZE	Art. 30
DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITA E DECADENZA	Art. 31
CONTROLLO DEI SOCI	Art. 32

TITOLO VII - CLAUSOLA ARBITRALE

TITOLO VIII- SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E NORME PARTICOLARI

SCIOGLIMENTO	Art. 33
NORME E DIRETTIVE C.O.N.I. E F.I.V.	Art. 34

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 – DENOMINAZIONE

L'Associazione, costituita il 26 giugno 1974, è denominata "Circolo Velico Sarnico associazione sportiva dilettantistica" o, in forma abbreviata, "CVS ASD".

Art. 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 L'associazione ha sede in Sarnico, via Predore 16.

2.2 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci; è onere del Socio comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio.

2.3 L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - SCOPI

3.1 L'Associazione ha quale scopo primario l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela e delle altre attività sportive ad essa connesse, mediante l'organizzazione e la gestione di ogni forma di attività agonistica, sportiva, ludica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina.

3.2 Al fine del conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà altresì svolgere, in via strumentale,

- ✓ tutte le attività e le iniziative complementari atte a sviluppare ed incoraggiare lo sport della vela;
- ✓ tutte le attività culturali e didattiche correlate alla disciplina sopra indicata ivi inclusa la ideazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla divulgazione, promozione e valorizzazione dell'arte marinaresca.

3.3 L'Associazione potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare e, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3.4 L'Associazione potrà altresì prestare la propria collaborazione ad altre associazioni sportive o ad altri enti e istituzioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini sociali, la valorizzazione di iniziative per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati.

TITOLO II - NATURA- PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 - NATURA

5.1 L'Associazione è apolitica e persegue i propri fini sociali senza scopo di lucro.

5.2 L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Bilancio (cosiddetto "Rendiconto Economico Finanziario"); si deve pertanto avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e

non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5.3 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.), a cui avrà cura di mantenere l'affiliazione di anno in anno. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica. L'Associazione si impegna altresì a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Art. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE

6.1 Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della Associazione.

6.2 Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi da manifestazioni sportive e ludiche, da contributi ed erogazioni derivanti da tutti i servizi che l'Associazione fornisce prevalentemente ai propri associati, da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in danaro o in natura da parte di terzi in genere e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni di Legge di volta in volta vigenti.

6.3 Le quote associative, e gli altri contributi associativi comunque denominati, non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

6.4 Le quote associative, da pagarsi sempre in via anticipata, possono essere distinte in più categorie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. quota sociale di iscrizione una tantum ("entratura");
- b. quota sociale annuale Socio ordinario e/o armatore
- c. quota sociale annuale Socio ordinario familiare
- d. quota sociale annuale Socio ordinario studente
- e. contributo sociale straordinario finalizzato a specifico scopo.

6.5 La determinazione delle categorie e l'ammontare e delle quote associative, annuali e non, viene stabilito - su proposta del Consiglio Direttivo - dall'Assemblea Ordinaria dei soci. L'ammontare delle quote associative in ogni caso viene determinato per anno solare ed è indivisibile.

6.6 La determinazione delle categorie e l'ammontare delle quote sociali viene comunicata ai soci mediante affissione nell'apposita bacheca predisposta presso la sede dell'Associazione; è facoltà del Consiglio Direttivo procedere alla loro pubblicazione nel sito web dell'associazione e/o a darne evidenza mediante e-mail da inviarsi agli indirizzi dei soci risultanti dal libro soci.

6.7 La quota sociale annuale dovrà essere pagata:

- i) entro la data precedente all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, o in ogni caso entro la fine del mese di febbraio, sulla base delle quote sociali determinate nell'esercizio precedente.
- ii) entro i 30 giorni successivi all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per la eventuale differenza tra la quota già versata e quella approvata per l'esercizio corrente.

6.8 È fatto tassativo divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

6.9 I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato, per qualsivoglia motivo, di appartenere all'Associazione non possono chiedere il rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

7.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Entro la fine del mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO III - SOCI - AMMISSIONE - DECADENZA - DIRITI – DOVERI

Art. 8 – SOCI

8.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, anche minorenni, che intendano partecipare alle attività sociali, sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che pratichino o si interessino allo sport della vela e che siano in possesso di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

8.2 La qualità di Socio non è trasmissibile.

Art. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE

9.1 La domanda di ammissione a Socio deve essere compilata e firmata dal candidato che deve dichiarare di obbligarsi ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo, degli altri organi dell'Associazione ed in ogni caso le disposizioni impartite dalla Federazione Italiana Vela e/o dal CONI.

9.2 La domanda di ammissione a Socio di persona minorenne dovrà essere sottoscritta da un soggetto esercente la patria potestà. Qualora le disposizioni di Legge lo prevedano, non potrà essere iscritto a Socio il minorenne che non abbia dato personalmente il proprio assenso alla iscrizione. L'esercente la patria potestà contestualmente a detta sottoscrizione, assumerà la rappresentanza del minore verso l'Associazione e risponderà verso la stessa di tutte le obbligazioni di quest'ultimo.

9.3 La domanda di ammissione a Socio è vagliata dal Consiglio Direttivo, o se del caso da un suo delegato Consigliere, che delibera a suo insindacabile giudizio sull'ammissione o meno, entro tre mesi dalla data di presentazione della richiamata domanda.

Art. 10 - DECADENZA

10.1 La qualità di Socio si perde per:

i) recesso: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto. Il recesso avrà effetto immediato ma non esonera il Socio dal pagamento della quota annuale relativa all'esercizio in corso.

ii) decesso.

iii) morosità: La morosità protrattasi per oltre 120 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa comporterà la decadenza automatica dalla qualità di Socio. Il ritardo del pagamento è causa automatica della sospensione di tutti i diritti di Socio, salvo ulteriori sanzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

iv) scioglimento dell'Associazione.

v) radiazione: sono causa di radiazione:

a) condotta morale e/o civile e/o sportiva, entro o fuori dell'Associazione che comprometta, in qualsiasi modo, il buon nome dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e del CONI o tenga una condotta non degna o contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione;

b) perdurante inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;

c) l'avvalersi della qualità di Socio e/o l'utilizzo della propria imbarcazione quando è di stazza presso la sede dell'Associazione, allo scopo di ottenere un utile pecuniario;

Il provvedimento di radiazione viene sottoposto dal Consiglio Direttivo, previa consultazione obbligatoria del soggetto interessato, al Collegio dei Probiviri.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere parimenti convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con quest'ultimo ad una disamina degli addebiti e ad assumere le delibere conseguenti. Il Socio radiato non può essere più ammesso all'Associazione.

10.2 La perdita, per qualsivoglia motivo, della qualifica di Socio dell'Associazione, comporta la perdita di ogni diritto inerente la qualità di Socio.

Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI

11.1 Tutti i soci godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.4(c). Qualora il socio sia minorenni, lo stesso viene rappresentato nelle Assemblee sociali dall'esercente la potestà genitoriale.

11.2 La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni, dei vantaggi che la associazione offre, di intervenire alle manifestazioni organizzate dalla Associazione. I soci potranno pertanto, con i limiti posti in capo a soci minorenni, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) iscrivere le imbarcazioni, di cui sono armatori, nei registri sociali e richiederne, nei limiti delle disponibilità fisiche delle strutture, lo stazionamento presso l'Associazione;
- b) ricoprire cariche elettive o proporre la candidatura di altri soci a ricoprire dette cariche in seno alla Associazione;
- c) far parte delle commissioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dei Comitati di Regata e delle Giurie, salvo il possesso degli eventuali requisiti richiesti dalla F.I.V. e/o da normative di legge.
- d) prestare assistenza alla Associazione nell'ambito organizzazione e gestione dell'attività agonistica e di ogni altro evento organizzato dall'Associazione; il tutto nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai Comitati preposti.
- e) usufruire delle strutture dell'Associazione.

11.3 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

11.4 Il mancato pagamento della quota associativa (morosità), nei termini previsti, è causa automatica della sospensione di tutti i diritti di Socio, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee sociali, e fatte salve ulteriori sanzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 12 - DOVERI DEI SOCI

12.1 Il Socio dovrà:

- a) mantenere una condotta morale e/o civile e/o sportiva, entro o fuori dell'Associazione, tale da non compromettere in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e del CONI e più in generale condotta rispondente alle finalità ed ai principi dell'associazione;
- b) osservare le previsioni dello Statuto, dei Regolamenti nonché di qualsivoglia disposizione emanata dagli Organi dell'Associazione;
- c) astenersi dall'utilizzare strumentalmente la propria qualità di Socio per conseguire utilità di natura pecuniaria;
- d) astenersi ad utilizzare ai fini di lucro la propria imbarcazione quando è di stazza presso la sede della associazione e più in generale astenersi dall'esercitare all'interno delle strutture sociali attività lucrative;
- e) pagare puntualmente la quota associativa.

TITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO

Art. 13 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 soci, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.

13.2 I Soci aventi i requisiti previsti dallo Statuto, possono candidarsi a Membri del Consiglio Direttivo presentando per iscritto al Consiglio Direttivo, entro sette giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea, la propria candidatura unitamente ad un breve curriculum con l'indicazione delle proprie principali esperienze sportive, tecniche o amministrative.

E' facoltà del candidato accompagnare la comunicazione anche da una relazione sul programma di attività ipotizzato per il quadriennio entrante, presentata in forma personale oppure organizzata con altri candidati.

13.3 La scheda di votazione per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo dovrà portare l'elenco di tutti i candidati ed ogni socio ha la possibilità di indicare fino a 7 (sette) preferenze fra i nominativi presenti nella scheda di votazione.

In particolare, risulteranno nominati a membri del Consiglio Direttivo i 7 (sette) candidati aventi avuto il maggior numero di preferenze

13.4 Non possono essere candidati e nominati componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono d'ufficio, coloro che:

- a) si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile;
- b) non siano in regola con il pagamento della quota sociale;
- c) non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età alla data di nomina da parte della Assemblea dei Soci;
- d) ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI;
- e) siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;

13.5 Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART.14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

14.1 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente coincidenti con il periodo Olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili.

14.2 La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito

14.3 È causa di decadenza dall'incarico di Consigliere l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri (purché in un numero di massimo tre Consiglieri nell'arco dell'esercizio) gli altri provvedono a sostituirli, cooptandoli fra i soci aventi i necessari requisiti.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci.

14.5 Se per qualsiasi causa venissero meno, nell'arco dell'esercizio, un numero superiore a tre Consiglieri ovvero venisse meno la maggioranza degli stessi, si intende dimissionario l'intero Consiglio. I consiglieri non dimissionari devono entro 60 (sessanta) giorni, sottoporre alla Assemblea dei Soci la nomina del nuovo Consiglio Direttivo; quest'ultimo, nel frattempo, può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio così come definito al punto 14.1.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

15.2 Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente farà fede dell'impedimento del Presidente.

15.3 Le decisioni dei Consiglieri devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei Consiglieri e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario della riunione. La relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione.

Art.16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Le decisioni del Consiglio Direttivo debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

16.2 Il Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri e Revisori dei Conti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni di calendario prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove in Italia, purché in un luogo di facile accesso.

16.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di questo ultimo, il Consiglio Direttivo nominerà il Presidente della riunione. Il Presidente è assistito dal Segretario. Ove prescritto dalla legge ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio.

16.6 È possibile tenere le riunioni del Consiglio direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e cioè alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

16.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la partecipazione della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

16.8 Ogni Consigliere deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in tale caso detto Consigliere dovrà astenersi da qualsiasi deliberazione avente ad oggetto la suddetta operazione.

Art.17- POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà, pertanto, di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga

opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o il presente Statuto riserva alle decisioni dei Soci, tra i quali le operazioni aventi ad oggetto i diritti reali immobiliari.

17.2 È in ogni caso competenza del Consiglio:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
- c) convocare le assemblee dei soci nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto e della Legge;
- d) redigere ed emanare i regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) proporre provvedimenti disciplinari, inclusa la radiazione del Socio;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e dare corso alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

17.3 Il Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le materie di cui al punto 17.2 lettere b), d), e), può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente – quantomeno in via trimestrale - al Consiglio Direttivo sulle operazioni di maggior rilievo da loro svolte.

17.4 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire commissioni per sovrintendere a determinate attività - anche sportive - in seno all'Associazione, determinandone le funzioni ed i poteri. Le commissioni dovranno essere presiedute da un membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, quando lo riterrà opportuno, potrà sciogliere tali istituti che in ogni caso decadranno con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - RAPPRESENTANZA GENERALE – PRESIDENTE

18.1 La rappresentanza generale della Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, spetta:

- a) al Presidente del Consiglio;
- b) in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente;
- c) ovvero ai singoli Consiglieri nell'ambito dei poteri loro conferiti per dare esecuzione alle operazioni deliberate dal Consiglio ed in conformità agli incarichi di volta in volta ricevuti

18.2 Il Presidente convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, anche con l'ausilio dei Consiglieri preposti alle varie cariche o ad incarichi speciali.

ART. 19 - SEGRETARIO TESORIERE

19.1 Il segretario dovrà:

- a) sovrintendere alla gestione contabile ed amministrativa dell'associazione ed alla tenuta dei libri sociali;
- b) attendere alla corrispondenza interna ed esterna;
- c) coordinare le attività degli organi sociali e dei comitati se nominati.

Il Segretario potrà altresì, previo mandato del Consiglio Direttivo, dare corso alle seguenti formalità:

- d) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) riscossioni e pagamenti da effettuarsi in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

20.1 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. I revisori sono rieleggibili.

20.2 Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio dei Revisori e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Ogni Revisore deve dare notizia agli altri membri del Collegio dei Revisori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in tale caso detto Revisore dovrà astenersi da qualsiasi deliberazione che abbia a riguardare la cennata operazione.

20.3 I Revisori dei Conti possono assistere, senza avere diritto al voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.

20.4 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 120 giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio/videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente Art. 16.6 per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - COMPETENZE

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e potranno procedere a tale scopo, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 22 - DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

22.1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per quattro esercizi.

22.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti decade con la nomina del nuovo Collegio, successiva all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del Bilancio del quarto esercizio.

22.3 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla decisione dei Soci per l'integrazione del Collegio da adottarsi su iniziativa del Consiglio Direttivo, nei successivi sessanta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Revisore più anziano di età.

22.4 Non possono essere nominati alla carica di Revisore, e se nominati decadono automaticamente dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 13.4 del presente Statuto.

22.5 I Revisori dei Conti possono essere revocati solo per giusta causa, con decisione dei Soci e conformemente alle previsioni di Legge.

TITOLO V - DECISIONI ED ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 23 - COMPETENZE

23.1 - I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che almeno tre Consiglieri o tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei Soci sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) la determinazione ed approvazione delle categorie, e relativo ammontare delle quote associative;
- c) la nomina dei soci componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la nomina dei soci componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) la nomina dei soci componenti il Collegio dei Proviviri;
- f) le modificazioni dello Statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- h) l'approvazione di operazioni aventi ad oggetto diritti reali immobiliari;
- i) l'approvazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;
- j) le decisioni in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla sua revoca;
- k) le decisioni in ordine alla radiazione del Socio.

Art. 24 - CONVOCAZIONI

24.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la sede sociale o anche altrove, in Italia, purché in un luogo facilmente raggiungibile da tutti i soci che abbiano diritto a parteciparvi. In caso di impossibilità di tutti i Consiglieri o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

24.2 L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, sia per propria iniziativa che per richiesta allo stesso Consiglio di almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

In quest'ultimo caso l'Assemblea deve tenersi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

24.3 L'Assemblea viene convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione del relativo avviso di convocazione (con contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, ovvero anche con avviso consegnato a mano la cui copia sia restituita con la sottoscrizione del ricevimento e l'indicazione della data di ricevimento) almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per la data dell'Assemblea.

24.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora, il luogo, stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

24.5 L'Assemblea è tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore. Gruppi di almeno cinque soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono chiedere al Consiglio Direttivo di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea con determinati argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate dai soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 25 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

25.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o, se del caso, dal Vice Presidente) del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dai Soci partecipanti.

25.2 Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. Quando ne ricorrano i presupposti, il Presidente, sempre su designazione dell'Assemblea, nomina due scrutatori.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Consiglio Direttivo medesimo.

25.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

25.4 Qualora l'ordine del giorno dell'Assemblea non abbia ad oggetto argomenti per i quali sia richiesto il voto segreto, la partecipazione all'assemblea può avvenire, se indicato nell'avviso di convocazione, anche (ma non esclusivamente) mediante mezzi di video/audioconferenza, secondo le stesse modalità previste dall'Art. 16.6.

ART. 26 - DELEGHE

26.1 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da altro Socio

per delega scritta, che deve essere conservata dalla Associazione.

La delega deve essere consegnata all'Ufficio di segreteria della associazione.

La consegna potrà avvenire a mani (dal socio delegante e/o delegato) ovvero tramite posta ordinaria/elettronica/pec indirizzata ai rispettivi indirizzi dell'associazione; in tale ultimo caso la delega dovrà pervenire all'associazione entro l'inizio dell'assemblea.

26.2 Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega.

26.3 La rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, a dipendenti e/o collaboratori della Associazione.

26.4 Ogni Socio avente diritto di voto, può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 1 (uno) associato.

ART. 27 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

27.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve peraltro indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti, anche eventualmente come allegato da porsi agli atti dell'Associazione, modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

27.2 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

27.3 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.

Art. 28 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

28.1 L'Assemblea, ivi compresa quella chiamata a deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, è validamente costituita in prima convocazione quando partecipino almeno il 51 % (cinquantunopercento) dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il tutto fatto salvo per l'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio per la quale sarà sempre necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

28.2 Ogni Socio ha diritto ad un voto.

28.3 Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; il voto segreto è obbligatorio nelle deliberazioni aventi ad oggetto la radiazione di un Socio, l'elezione delle cariche sociali, la trattazione di argomenti aventi carattere personale.

TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI ART. 29 -

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

29.1 Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. I componenti il Collegio dei Probiviri devono aver oltrepassato i trentacinque anni di età, devono essere iscritti alla Associazione da almeno cinque anni e sono rieleggibili.

29.2 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti. Il Probiviro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi

del proprio dissenso.

29.3 Il Collegio si riunisce - su istanza scritta del Consiglio Direttivo o di almeno tre soci - entro 30 giorni dalla formalizzazione di detta istanza.

29.4 Ogni Probiviro deve dare notizia agli altri membri del Collegio dei Probiviri di ogni fatto od atto oggetto della valutazione del Collegio, che possa riguardare la sua persona o influire sul suo giudizio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in tale caso detto Probiviro dovrà astenersi dal partecipare alle riunioni aventi a oggetto la valutazione di detti fatti e/o atti.

Art. 30 - COMPETENZE

30.1 Il Collegio dei Probiviri adotta, su richiesta del Consiglio Direttivo, i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, comminando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni:

- ✓ ammonizione;
- ✓ deplorazione;
- ✓ sospensione, fino ad un massimo di dodici mesi;
- ✓ radiazione.

30.2 Avverso ai provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo del Socio interessato, all'Assemblea dei soci, entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea, che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo, decide a scrutinio segreto e le sue decisioni non possono essere impugnate avanti all'Autorità giudiziaria.

30.3 Il Collegio dei Probiviri è altresì chiamato a dirimere le controversie, connesse all'attività sociale, che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i Soci o fra essi.

Art. 31 - DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

31.1 I componenti il Collegio dei Probiviri restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relative al quarto esercizio della carica.

31.2 Per quanto concerne le cause di ineleggibilità, decadenza ovvero di ogni ulteriore regolamentazione si richiamano integralmente le procedure previste dall'Art. 22.

ART. 32 - CONTROLLO DEI SOCI

I Soci che non fanno parte degli organi sociali hanno diritto di avere dal Consiglio Direttivo notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci - anche componenti gli organi elettivi - o fra alcuni di essi e l'associazione per l'interpretazione e l'esecuzione dei patti sociali e per qualunque altra ragione e titolo, in relazione anche ai rapporti sociali ed alla qualità di Socio, sarà rimessa, in primo luogo ad un tentativo di conciliazione davanti al Collegio dei Probiviri, da completarsi entro trenta giorni.

Fallito tale tentativo, esso sarà rimesso al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo nella nomina di quest'ultimo, dal Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo.

Nel caso che una parte non provvedesse alla nomina dell'altro arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dal ricevimento dell'invito rivolto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà richiedere al Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo la nomina degli altri due arbitri.

Nel caso che il conflitto sorga tra più di due soggetti e non vi sia accordo per la designazione di due arbitri di fiducia delle parti, provvederà alla designazione dell'intero collegio arbitrale il Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo anche su istanza di una sola parte.

Il Collegio Arbitrale avrà i poteri e la qualità di arbitro irrituale, agirà come mandatario negoziale delle

parti e la sua decisione rappresenterà la volontà medesima dei mandanti intesa a risolvere anche per transazione le controversie insorte; le regole di svolgimento saranno stabilite dal Collegio Arbitrale, nel rispetto delle parità di condizioni, e la sua decisione, da assumersi entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio medesimo, sarà comunicata alle parti per lettera raccomandata.

Ove la decisione non dovesse assumersi a maggioranza, il Collegio Arbitrale farà constatare anche le motivazioni divergenti nel testo della decisione.

Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente.

TITOLO VIII- SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E NORME PARTICOLARI

ART. 33 - SCIoglimento

33.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

33.2 L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità; il tutto nel rispetto delle disposizioni di Legge di volta in volta vigenti.

Art. 34 - NORME E DIRETTIVE C.O.N.I. E F.I.V.

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le disposizioni del Codice Civile.

